

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata “FONTE REGILLA” sita in territorio del Comune di Rocca Priora (RM). RINNOVO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 90/80 Art. 27.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta 159 del 28 gennaio 1975, con cui è stata rilasciata al sig. Calza Amleto per la durata di anni trenta a decorrere dal 30 dicembre 1974, la concessione di acqua minerale denominata “Fonte Regilla” sita in località “Cerquone” del territorio del comune di Rocca Priora, provincia di Roma ed avente un’estensione di ettari 73 (ettari settantatre);

VISTA la Deliberazione di Giunta 5470 del 14 giugno 1988 con cui la concessione è stata trasferita ed intestata “mortis causa”, con effetto decorrente dal 15 agosto 1987, alla signora Falci Celestina vedova Calza per la quota 7/10 ed al signor Bonucci Mario per la quota di 3/10. Tale cointestazione, è maturata dal testamento olografo lasciato dal de cuius Calza Amleto;

VISTA la dichiarazione del sig. Bonucci Mario acquisita agli atti con prot. n. 56478 del 13 maggio 2004, con cui rinuncia alla quota del 30% della titolarità della Concessione di acqua minerale denominata “Fonte Regilla”, in favore della signora Falci Celestina;

VISTA la richiesta di rinnovo della concessione di acqua minerale denominata “Fonte Regilla” inoltrata all’ufficio competente in data 29 dicembre 2003 dalla signora Falci Celestina, in armonia con quanto previsto dall’art. 27 primo comma della L.R.90/80;

CONSIDERATO che l’istanza, unitamente alla planimetria in scala 1:5.000, sulla quale con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l’area della Concessione mineraria, è stata inviata con prot. n. 89581 del 2 agosto 2004, al Sindaco del Comune di Rocca Priora per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per quindici giorni interi e consecutivi a decorrere dal 16/08/2004;

CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 10562 del 12/08/2004, il Comune di Rocca Priora, ha presentato la propria opposizione al rinnovo della concessione motivando la stessa con argomentazioni prettamente di ordine privatistico tra le Parti;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione dell'istanza all'Amministrazione Provinciale di Roma, al Comune di Rocca Priora (Ufficio Tecnico), alla C.C.I.A.A. di Roma ed alla A.S.L. Roma H competente per territorio, per le eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che le Amministrazioni di cui al precedente comma non hanno presentato osservazioni;

VISTA la documentazione in atti dalla quale risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;

CONSIDERATO che con successivo procedimento sarà dato avvio alla costituzione delle zone di protezione igienico –sanitaria e la zona di protezione ambientale, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 90/80; fino a quando non saranno definite, le zone di protezione, si intendono coincidenti con l'area della concessione mineraria in argomento;

PRESO ATTO che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso;

RITENUTO che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione Mineraria in argomento, risulta idoneo e razionale;

CONSIDERATO che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di manutenzione;

VISTO il rapporto istruttorio n. 564 del 29 novembre 2004, redatto in esito agli accertamenti effettuati;

RITENUTO che il rinnovo di Concessione può essere concesso in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 30 novembre 2004;

PRESO ATTO che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo alla Signora Falci Celestina, della Concessione Mineraria di acqua minerale denominata "Fonte Regilla", per anni venti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio;

DETERMINA

ART. 1 Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa

ART 2 Di rinnovare la Concessione Mineraria denominata "Fonte Regilla", sita in territorio del Comune di Rocca Priora (RM), avente un'estensione pari ad ettari 73, alla Signora Falci Celestina (C.F. FLCCST26L58Z326U) residente in Roma, Largo Luigi Antonelli n. 2, per anni venti a decorrere dalla data di

pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ART. 3 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza di rinnovo della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.

ART. 4 Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 4.523,81 (euro quattromilacinquecentoventitre/81) rispondenti a € 61,97 per ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'Area di Concessione Mineraria, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b. la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
- c. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
- e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi;
- f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta 159 del 28 gennaio 1975 citata nelle premesse ed alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonché a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Art. 5 – L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, temporaneamente coincidono con l'area di Concessione mineraria denominata "Acqua Regilla".

A. La zona di protezione igienico-sanitaria è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;

- i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
 - g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
 - h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione “Fonte Regilla”;
 - i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
 - k) è vietato l’insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenute, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l’integrità ed il buon funzionamento;
 - l) sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l’elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell’attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idromineraie alimentante il pozzo della concessione di acqua minerale “Fonte Regilla”.
- C. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Rocca Priora (RM), ai fini dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- D. Il Comune di Rocca Priora è tenuto a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- E. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale “Fonte Regilla” sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Formano parte integrante del presente atto gli elenchi dei proprietari dei fondi compresi nelle zone di protezione, con l’individuazione catastale dei fondi stessi.

Di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.